

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4649

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

Disposizioni per il proseguimento della bonifica
nei territori vallivi del Delta Padano

Seduta del 7 dicembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — La bonifica dei territori vallivi del Delta Padano, iniziata sin dal 1948 allo scopo di assorbire l'eccedenza di unità lavorative disponibili in quelle plaghe con il prosciugamento di alcune valli minori in provincia di Rovigo e di Ferrara, è stata organicamente programmata a seguito delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della legge 9 luglio 1957, n. 600 che ha autorizzato, per tali esigenze, la spesa complessiva di lire 20.500 milioni ripartita in sette esercizi finanziari dal 1956-57 al 1962-63.

Con tale somma, senza trascurare inter-

corsi di bonifica è stato possibile effettuare un primo complesso di opere organicamente programmate per la bonifica dell'intera Valle del Mezzano dell'estensione di ettari 18.100.

Data la necessità di proseguire, senza alcuna interruzione, l'importante opera intrapresa, fu prospettata, sulla base di apposito programma, l'esigenza di un ulteriore finanziamento, esigenza che era stata già avvertita anche in sede di emanazione della citata legge 9 luglio 1957, n. 600; nella relazione al disegno di legge si afferma, infatti, che « lo stanziamento di 20.500 milioni proposto con l'accluso disegno di legge, consentirà di rea-

lizzare un primo grande stralcio organico delle Valli di Comacchio senza trascurare il problema di talune altre Valli minori ».

A fronte delle necessità prospettate il Parlamento ha deliberato nel marzo 1964 un parziale finanziamento di lire 1.000 milioni (legge 23 marzo 1964, n. 207) segnalando però l'assoluta esigenza di un organico provvedimento finanziario che consentisse il completamento della bonifica valliva. Fu, infatti, approvato nella seduta del 6 marzo 1964 della XI Commissione della Camera dei Deputati un ordine del giorno per impegnare il Governo a presentare « un organico provvedimento di legge contenente disposizioni finanziarie per il comportamento della bonifica idraulica e idraulico-agrafia dei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 9 luglio 1957, n. 600, nonché per l'esecuzione nei medesimi di tutte le connesse opere di trasformazione fondiaria e di valorizzazione economico-agrafia, tenendo conto nella realizzazione delle opere auspicate, delle necessità navigatorie nei corsi fluviali della zona ».

Nell'ordine del giorno veniva posta in rilievo la necessità di completare l'opera di bonifica nei territori di cui trattasi, oltre che per evidenti motivi di ordine tecnico, anche per evitare che gli sforzi cospicui già compiuti rimanessero, in pratica, del tutto sterili, impedendo una sia pur parziale remunerazione in termini di produttività degli investimenti di capitale operati.

Lo stesso ordine del giorno impegnava poi il Governo a presentare un provvedimento legislativo che disponesse il trasferimento dei territori demaniali della Valle del Mezzano in proprietà dell'Ente Delta Padano, ai fini di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600. Si precisava che tale trasferimento rappresentava il presupposto necessario per ogni ulteriore attività dell'Ente nei terreni di cui si tratta e sarebbe altresì servito a chiarire una situazione di diritto incerta e controversa circa il titolo giuridico di proprietà dei terreni stessi.

In relazione a tale ordine del giorno ed allo scopo di provvedere con l'indispensabile continuità agli interventi più urgenti, con il decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 4 miliardi.

Con le assegnazioni finanziarie anzidette ammontanti complessivamente a lire 25 miliardi, sono stati definitivamente prosciugati ettari 23.762 di terreni vallivi di nuova bonifica e sono state eseguite le opere idrauliche

che e di trasformazione fondiaria per aggregare ai nuovi comprensori ettari 3.735 di terreni già in precedenza bonificati. L'avanzamento degli interventi di valorizzazione agraria è tale per cui nell'annata agraria 1965-66 risultano in coltivazione ettari 6.205, di cui 4.315 irrigui.

In base ai progetti generali a suo tempo approvati e tenuto conto degli indispensabili aggiornamenti, l'ulteriore spesa occorrente per i territori vallivi del Mezzano, Pega, Rillo e Zavelea, della Valle Giralda, Gaffaro e Falce in provincia di Ferrara e per i territori vallivi di Mea e Moceniga in provincia di Rovigo, è valutata con dettagliata relazione tecnico economica in lire 24 miliardi.

D'altra parte è successivamente emersa la necessità di provvedere anche al prosciugamento ed alla sistemazione agraria di alcuni specchi vallivi del comune di Porto Tolle retrostanti agli argini della Sacca degli Scardovari, allo scopo di trarne terreni idonei ad integrare le unità produttive già costituite nella zona dall'Ente Delta Padano.

Il prosciugamento e la sistemazione idraulico-agrafia dei detti territori vallivi concorrerà a risolvere il problema, posto allo studio a seguito dell'alluvione e delle mareggiate del novembre 1966, relativo all'integrazione ed al perfezionamento del sistema di difesa a mare ivi esistente.

Il comprensorio interessato alla bonifica è costituito dalle Valli: Donzella (ettari 292), Cà Renier (ettari 237), Boccara e Canalin (ettari 379), Grata (ettari 486), Bonello (ettari 372), Papadopoli e Vallesina (ettari 361). In totale circa ettari 2.127.

La bonifica, almeno per la parte più prospiciente alla Sacca, sarà limitata ad una predisposizione del terreno per colture di carattere estensivo, finché non si saranno raggiunte condizioni ottimali tali da rendere possibili e sicuri investimenti a ridosso degli argini perimetrali alla Sacca stessa. Evidentemente per la sicurezza idraulica costituisce fattore concorrente la chiusura della Sacca, se questa sarà ritenuta possibile ed utile.

La bonifica e trasformazione dei territori vallivi retrostanti alla Sacca degli Scardovari può essere attuata dall'Ente Delta padano ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge numero 600 del 9 luglio 1957.

La spesa occorrente per tali interventi, secondo il piano generale di bonifica redatto dall'Ente Delta Padano approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1967, ascende a lire 1 miliardo e 800 milioni.

Non è compreso in tale cifra la spesa per l'esproprio delle valli ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 600 in quanto il relativo importo deve essere determinato da un'apposita Commissione prevista dalla legge.

Complessivamente la spesa prevista è di lire 25 miliardi e 800 milioni, oltre le spese per espropriazioni.

Peraltro, si tiene conto che è possibile ridurre talune voci di intervento e trasferire alcune spese, come quelle relative alle opere di miglioramento di carattere aziendale, su altre dotazioni finanziarie nei limiti in cui ciò sarà possibile.

L'autorizzazione di spesa può perciò essere mantenuta nella somma di lire 24 miliardi.

Con l'unito disegno di legge si autorizza tale ulteriore spesa e, in accoglimento delle proposte e delle indicazioni contenute nel sopra riportato ordine del giorno della competente Commissione parlamentare, si stabiliscono disposizioni per il trasferimento all'Ente Delta Padano dei territori vallivi del Mezzano.

* * *

L'articolo 1 autorizza la predetta complessiva spesa di 24 miliardi in ragione di 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1967 al 1974.

Gli interventi da attuare con l'anzidetta autorizzazione di spesa sono indirizzati a dare prosecuzione al programma, così da rendere in primo luogo operanti nei territori vallivi già oggetto di interventi, le strutture fondamentali di bonifica, che nei limiti dei finanziamenti assentiti hanno trovato parziale esecuzione, nonché ad attuare interventi

nelle Valli retrostanti alle arginature perimetrali della Sacca degli Scardovari.

Lo stesso articolo concede all'Ente la facoltà di compiere operazioni di sconto di annualità.

La legge di contabilità consente l'impegno di disponibilità riferite ad esercizi successivi a quelli in cui l'impegno viene assunto. Peraltro accanto a questa operazione è utile prevedere anche quella di sconto, come è nella tradizione del bonificamento italiano, potendosi così conseguire risultati economici decisamente favorevoli.

Difatti l'operazione di sconto consente:

di anticipare l'esecuzione delle opere dando la migliore utilizzazione agli impianti di cantiere e di lavoro nei momenti in cui questi raggiungono, seriamente la massima dimensione;

la contrazione delle spese generali perché queste vanno riferite a periodi di tempo più brevi e incidono su volumi di investimenti maggiori;

di anticipare di qualche anno la produzione: il che reca un considerevole vantaggio economico sociale.

L'articolo 2 prevede la cancellazione della valle del Mezzano dall'elenco delle acque pubbliche in quanto la medesima è ormai prosciugata. Ciò consente il trasferimento all'Ente Delta Padano del territorio ex vallivo per i fini di cui agli articoli 8 e 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Con lo stesso articolo 2 inoltre si prevede il trasferimento all'Ente Delta Padano di terreni che, anche prima del prosciugamento, emergevano dalle acque e, pertanto, non rientravano nel demanio idrico.

L'articolo 3 provvede per la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1974.

L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo può compiere operazioni di cessione di annualità ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.

Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività di programmazione, di esame di progetti, di controllo, nonché a provvedere direttamente o in concessione a studi e ricerche.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600 e delle altre norme ivi richiamate sono disposti i trasferimenti di proprietà indicati nei commi seguenti.

Il territorio vallivo demaniale del Mezzano, già incluso nel primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e descritto nell'allegato A) della presente legge, è cancellato dall'elenco predetto ed è trasferito in proprietà dell'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo, per i fini e con le modalità previsti dall'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600, ad eccezione delle aree adibite a sede o pertinenze di opere pubbliche di bonifica costruite o costruende.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, tutti i terreni non demaniali inclusi nel suddetto comprensorio del Mezzano, descritti nell'allegato B) della presente legge. L'indennità da corrispondere ai proprietari sarà determinata, in mancanza di accordo tra le parti, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

ART. 3.

All'onere derivante all'applicazione della presente legge per lire 3 miliardi, relativi all'anno finanziario 1967, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 e per lire 3 miliardi, relativi all'anno finanziario 1968, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.

DESCRIZIONE DEI BENI

Comune di Ostellato: foglio 78, mappale 1; foglio 79, mappale 1; foglio 80, mappale 1; foglio 81, mappale 1; foglio 82, mappale 1, foglio 83, mappale 1; foglio 84, mappale 1; foglio 85, mappale 1; foglio 86, mappale 1; foglio 74, mappale 25; foglio 75, mappale 9; foglio 76, mappale 2; foglio 77, mappale 5; foglio 73, mappale 13.

Comune di Comacchio: foglio 57, mappali 1-12; foglio 58, mappale 1; foglio 60, mappale 1; foglio 61, mappale 1; foglio 62, mappale 1; foglio 63, mappale 1; foglio 71, mappale 1; foglio 70, mappale 1; foglio 59, mappale 1; foglio 63, mappali 46-47-48; foglio 71, mappale 11; foglio 72, mappale 2.

Comune di Argenta: foglio 158, mappale 1; foglio 117, mappale 1; foglio 178, mappale 12; foglio 182, mappale 1; foglio 118, mappale 1; foglio 159, mappali 1/a, 1/b, 1/c; foglio 117, mappale 2; foglio 190, mappale 1; foglio 192, mappali 1/a, 1/b, 1/d, 1/e; foglio 178, mappale 13; foglio 87, mappale 6; foglio 184, mappale 15/b; foglio 179 mappali 35/b, 35/c, 35/d, 35/e, 35/f, 35/g, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e; foglio 160, mappali 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 1/i.

Comune di Portomaggiore: foglio 160, mappale 11; foglio 161, mappali 8, 23, 27; foglio 162, mappale 7; foglio 163 mappale 2; foglio 162, mappale 7; foglio 163, mappale 2; foglio 161, mappale 29; foglio 164, mappale 1; per una superficie totale di ettari 18.057,82.92, con un reddito dominicale di lire 164,87 ed un reddito agrario di lire 46,16.

Il territorio vallivo del Mezzano, catastalmente contraddistinto con le suddette particelle dei sopraindicati comuni, è nel suo complesso delimitato dai seguenti confini perimetrali: *a nord*, strada argine del Mezzano, poi argine del canale di San Camillo, indi argine demaniale del canale navigabile Ostellato-Porto Garibaldi fino a Valle Lepri ed infine, per breve tratto, argine del canale Pallotta (comune di Ostellato, fogli 73, 74, 45, 49, 51, 53, 56, 61, 64, 72; comune di Comacchio, foglio 52); *ad est*, argine perimetrale della Valle Pega, indi la palizzata, verso Valle Fossa di Porto, facente parte delle opere di difesa del nuovo argine-strada Agosta, per tutto il tratto da Cà Bingotta fino all'impianto idrovero Umara (comune di Comacchio, fogli 52, 62, 63, 71; comune di Ostellato, foglio 86; comune di Argenta, fogli 160, 179, 184); *a sud-ovest*, argine perimetrale delle bonifiche Argentane, poi argine del Consorzio idraulico Argenta-Filo, indi argine sinistro dello scolo Bolognese (comune di Argenta, fogli 186, 192, 183, 182, 193, 191, 178, 158, 87; comune di Comacchio, foglio 57; comune di Portomaggiore, foglio 162); *ad ovest*, strada comunale Argine del Mezzano (comune di Ostellato, foglio 73; comune di Portomaggiore, fogli 160, 161, 162).

ALLEGATO B.

DESCRIZIONE DEI BENI

Comune di Ostellato. — Partita n. 69: foglio 74, mappale 24 Ha. 0.76.70; Partita n. 70: foglio 74, mappale 17 Ha. 0.04.90; Partita n. 254: foglio 45, mappale 77 Ha. 0.05.60; Partita n. 2585: foglio 49, mappale 40 Ha. 0.13.80.

Comune di Argenta. — Partita n. 610: foglio 158, mappale 2 Ha. 0.64.40, mappale 3 Ha. 1.08.40, mappale 4 Ha. 0.59.60, mappale 5 Ha. 0.65.00; Partita n. 604: foglio 87, mappale 7 Ha. 75.20; Partita n. 2607: foglio 160, mappale 2/a Ha. 0.50.80, mappale 2/b, Ha. 0.03.90, mappale 2/c, Ha. 0.15.60, mappale 2/d Ha. 0.04.50, mappale 2/e Ha. 0.04.00, mappale 2/f Ha. 0.00.80, mappale 2/g Ha. 0.05.20; foglio 179, mappale 15 Ha. 0.47.90; Partita n. 2437: foglio 184, mappale 9/a Ha. 0.13.45, mappale 9/b Ha. 0.00.10; foglio 179, mappale 13/a Ha. 0.60.40, mappale 13/b Ha. 0.01.30, mappale 13/c Ha. 0.00.50, mappale 13/d Ha. 0.08.20, mappale 15/a Ha. 0.25.90, mappale 14/b Ha. 0.03.70, mappale 14/c Ha. 0.02.00, mappale 14/e Ha. 0.02.50, mappale 14/f Ha. 0.16.30.

Comune di Portomaggiore. — Partita n. 88: foglio 164, mappale 15 Ha. 5.37.10; Partita n. 2260: Foglio 161, mappale 7 Ha. 3.18.30, mappale 11 Ha. 3.83.40, mappale 13 Ha. 0.86.30; Partita n. 1449: foglio 160, mappale 2 Ha. 0.23.90, mappale 5 Ha. 11.52.70, mappale 6 Ha. 0.19.00, mappale 7 Ha. 1.13.10, mappale 8 Ha. 2.02.40, mappale 9 Ha. 2.26.80, mappale 10 Ha. 1.75.70; foglio 161, mappale 1 Ha. 2.69.10, mappale 2 Ha. 0.88.30, mappale 6 Ha. 2.98.50; Partita n. 2638: foglio 160, mappale 12, Ha. 0.19.70, mappale 13 Ha. 0.02.70, foglio 161, mappale 3 Ha. 0.11.10; Partita n. 5449: foglio 161 mappale 15 Ha. 5.82.50, mappale 16 Ha. 0.94.70, mappale 17 Ha. 1.94.80, mappale 20 Ha. 2.41.80, mappale 21 Ha. 2.36.80, mappale 22 Ha. 0.93.20, mappale 24 Ha. 2.37.30, mappale 25 Ha. 0.25.30, mappale 28 Ha. 0.52.60, mappale 30 Ha. 0.06.70; foglio 162, mappale 1 Ha. 2.89.90, mappale 3 Ha. 2.35.00, mappale 6 Ha. 3.28.30, mappale 8 Ha. 2.18.00, mappale 9 Ha. 0.65.80, mappale 10 Ha. 0.06.10; foglio 163, mappale 1 Ha. 0.10.30, mappale 3 Ha. 0.21.40, foglio 164 mappale 2 Ha. 0.34.00, mappale 5 Ha. 0.18.40, mappale 10 Ha. 9.69.60, — per una superficie totale di Ha. 86.31.25, con un reddito dominicale di lire 8.342,95 ed un reddito agrario di lire 1.741,61.